

Codice DB1016

D.D. 15 novembre 2012, n. 825

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/09, art. 43 e s.m.i.. "Intervento in castagneto e querco-carpineto a governo misto". Comune di Zubiena (BI). Proponente: Sig. G. Verdoia. Valutazione di Incidenza rispetto al SIC IT1110057 "Serra di Ivrea".

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di valutazione d'incidenza all'esecuzione dell'intervento di "Intervento in castagneto e querco-carpineto a governo misto", nel Comune di Zubiena (BI), proposto dal sig. G. Verdoia, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- rilascio del 50 per cento della copertura arborea; la scelta degli esemplari da rilasciare dovrà ricadere prioritariamente sulle specie diverse dalla robinia e dal castagno; inoltre dovranno essere scelte in modo da avere il maggior numero di classi presenti per diametro/età. Qualora non siano presenti esemplari a sufficienza di dette specie, è possibile rilasciare matricine di castagno a gruppi;
- rilascio delle specie sporadiche presenti;
- rilascio all'invecchiamento a tempo indefinito di almeno 1 albero maturo e 1 morto di grandi dimensioni. La scelta di questi alberi non deve essere effettuata tra gli esemplari di robinia e di castagno, bensì tra quelli delle altre specie arboree presenti, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna. Le piante da rilasciare a tempo indefinito dovranno essere marchiate con vernice rossa indelebile, ponendo una lettera B maiuscola alla base e una lettera B maiuscola a 1,30 m di altezza del fusto dal suolo;
- il prelievo della componente a fustaia non deve essere superiore al 30% della provvigione;
- rilascio di almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e di almeno un albero dominante colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa deve essere rilasciata integralmente;
- rilascio di almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;
- rispettato di nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
- tutti gli interventi selvicolturali, compreso l'esbosco, dovranno essere sospesi dal 15 aprile al 15 giugno;
- le operazioni di esbosco non devono avvenire in condizioni di suolo non portante.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Vincenzo Maria Molinari